

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5302 del 17/10/2022
Oggetto	CAMBIO DI TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE SUL FIUME SAVIO IN COMUNE DI CESENA (FC) CONCESSIONARIO: BALZANI SONIA - BALZANI PAOLO - BALZANI MANUELA USO: CORTILE E PRO-SERVIZIO PRATICA: FCPPT1361
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5544 del 17/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciassette OTTOBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

**OGGETTO: CAMBIO DI TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE SUL FIUME SAVIO IN
COMUNE DI CESENA (FC)
CONCESSIONARIO: BALZANI SONIA – BALZANI PAOLO – BALZANI MANUELA
USO: CORTILE E PRO-SERVIZIO
PRATICA: FCPPT1361**

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020”;
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia

Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 67 del 29/01/2021 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza 01/02/2021;

RICHIAMATA la determinazione della Giunta Regionale nr 15949 del 16/11/2015 con cui è stata rilasciata, con scadenza il 31/12/2025, la concessione FCPPT1361 al Sig. Balzani Bruno (C.F. BLZBRN38S24A565W), per l'occupazione di un'area del demanio idrico in sponda sinistra del fiume Savio per uso cortile di civile abitazione per mq. 82,5 con annesso pro-servizio per mq. 8, in comune di Cesena (FC). Tale occupazione è identificata al Foglio 123/b Mappale 229 di detto comune;

PRESO ATTO che con istanza pervenuta in data 09/09/2022 e registrata al protocollo Arpae con n. PG/2022/147639, i Sigg. Balzani Sonia (BLZSNO69S59C573V), Balzani Paolo (BLZPLA67T05Z133H), Balzani Manuela (BLZMNL63B67Z133X) hanno chiesto il cambio di titolarità della concessione citata in qualità di eredi legittimi a seguito del decesso del Sig. Balzani Bruno (BLZBRN38S24A565W), così come si evince dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà acquisito agli atti ;

DATO ATTO:

1. che i Sigg. Balzani Sonia, Balzani Paolo e Balzani Manuela hanno sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, recepito al protocollo Arpae al n. PG/2022/169352 del 17/10/2022
2. che i concessionari entranti hanno presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 in data 17/08/2022, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
3. che i canoni risultano versati fino all'anno 2022 compreso;
4. che come risulta dalla determinazione della Giunta Regionale nr 15949 del 16/11/2015 è stato versato un deposito cauzionale complessivo pari ad € 250 pari all'importo minimo stabilito dall'art. 8 della L.R. 2/2015;
5. che il canone 2022 a seguito di adeguamenti e aggiornamenti ai sensi dell'Art. 20, comma 11, della L.R. 7/2004 e successive modifiche, ammonta a € 132,23;
6. che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta

ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi procedere al cambio di titolarità della concessione determinazione regionale nr 15949 del 16/11/2015 con scadenza al 31/12/2025;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento Milena Lungherini ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di assentire il cambio di titolarità nella concessione **FCPPT1361** ai Sigg. Balzani Sonia (BLZSNO69S59C573V), Balzani Paolo (BLZPLA67T05Z133H), Balzani Manuela (BLZMNL63B67Z133X) per l'occupazione di un'area del demanio idrico in sponda sinistra del fiume Savio per uso cortile di civile abitazione per mq. 82,5 con annesso pro-servizio per mq. 8, nel Comune di Cesena (FC) Tale occupazione è identificata al Foglio 123/b Mappale 229 di detto comune;
2. di confermare la scadenza del presente atto al **31/12/2025** come previsto dalla determinazione regionale nr 15949 del 16/11/2015;
3. di fissare il deposito cauzionale in **€ 250,00**, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti ai sensi dell'Art. 20, comma 11, della L.R. 7/2004 e successive modifiche per adeguarlo al canone annuo. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
4. di stabilire che il canone annuo solare è pari a **€ 132,23** e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
5. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
6. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 es.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
7. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
8. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
9. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae e sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

DI STABILIRE CHE:

10. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;

- per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
11. il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
 12. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
 13. il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
*Dott.ssa Tamara Mordenti

*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione **pratica n. FCPPT1361** a favore di Balzani Sonia (BLZSNO69S59C573V), Balzani Paolo (BLZPLA67T05Z133H), Balzani Manuela (BLZMNL63B67Z133X).

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di un'area demaniale limitrofa al Fiume Savio, da adibire a cortile di civile abitazione per mq 82,5 con annesso pro-servizio per mq 8, sita esternamente all'argine sinistro a valle del Ponte del Risorgimento, in adiacenza alla Via Riccione a Cesena (FC), distinta catastalmente in Comune di Cesena al Foglio 123 Mappale 229/parte; tale area è individuata nell'estratto di mappa catastale, parte integrante del presente atto.

L'occupazione demaniale e le opere sono conformi all'elaborato planimetrico parte integrante del presente atto, oltre agli elaborati tecnici depositati presso il Servizio concedente, elaborati che pur non essendo materialmente allegati alla determinazione di concessione ne costituiscono parte integrante, subordinatamente alle condizioni sotto riportate.

Articolo 2

STRUTTURE EDIFICATE SU AREA DEMANIALE

La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per la struttura edificata su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. A norma dell'art. 22 della stessa L.R., si ritiene che la struttura esistente non crei pregiudizio al buon regime idraulico, in quanto posta all'esterno della sezione di deflusso del fiume Savio, delimitata in quel tratto da un argine consolidato con interventi di risezionamento e adeguamento ad eventi di piena con tempo di ritorno mono secolare. Resta a carico del Concessionario richiedere e ottenere dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per mantenimento della struttura o, in mancanza di queste e su richiesta di dette Amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla sua demolizione senza pretendere compensi di sorta né rivalsa alcuna nei confronti del Servizio concedente.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo anticipato, il cui importo del canone potrà essere adeguato e aggiornato, in base alle Deliberazioni assunte dalla Giunta regionale ai sensi dell'Art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 o in base ad altre disposizioni di legge, mediante comunicazione del Servizio concedente o del soggetto incaricato dalla Regione per la riscossione.

L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del Concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.

La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di concessione sono a carico del concessionario. Gli sterpi, gli arbusti, i canneti, le piante arboree ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche, dovranno essere estirpati dal concessionario.

La recinzione dell'area oggetto di concessione ed il proservizio dovranno essere facilmente amovibili. Non potranno essere realizzate baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio.

Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Servizio.

Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.

E' compito del Concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

Sono a carico della Ditta concessionaria sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dal Servizio e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI CUI E' ASSOGGETTATA LA CONCESSIONE

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

Il Servizio concedente ha facoltà in qualunque momento di provvedere alla manutenzione e alla pulizia dell'area oggetto di concessione qualora lo ritenesse opportuno, senza che il concessionario possa sollevare eccezione alcuna.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

Il concessionario consentirà in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione possano essere arrecati a terzi nell'esercizio della concessione.

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica e di risorse idriche, con particolare riferimento a quelli di tutela delle acque dagli inquinamenti, nonché in materia urbanistica e di tutela del paesaggio.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse (tra le quali esecuzione di lavori idraulici), di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

E' vietato sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione.

L'inosservanza degli obblighi a carico del concessionario, stabiliti nel provvedimento di concessione, e delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente disciplinare comporta la decadenza della concessione.

La concessione potrà essere rinnovata, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza, con riserva da parte dell'Amministrazione concedente, di esperire procedura concorsuale aperta a tutti gli eventuali interessati, e comunque secondo quanto disposto dall'art. 18 della L.R. 7/2004.

Alla cessazione della concessione, per naturale scadenza, dichiarazione di decadenza o per revoca, consegue l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Articolo 6

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Il Servizio concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.

Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso e dei manufatti assentiti con la concessione. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati nell'esercizio della concessione, compresi quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione delle opere, ovvero derivanti da carente manutenzione e controllo. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale e agli addetti alla vigilanza del Servizio concedente, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

L'Amministrazione concedente non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono totale a carico del Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.

La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione

possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.(complessa)

Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dal Servizio concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite gratuitamente al demanio.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.